FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

DR. EMILIO MONTALDO
PRESIDENTE OMCEO CAGLIARI

segreteria@ca.omceo.it

Oggetto: riscontro a richiesta di parere su trasmissione telematica dei certificati di malattia relativi a lavoratori dipendenti del settore privato – facoltà del medico libero-professionista, limiti soggettivi al rilascio e profili di responsabilità – OMCEO CAGLIARI.

In merito alla nota del 11.9.26 concernente la fattispecie indicata in oggetto, si rileva **che l'art. 24 del Codice di Deontologia Medica** prevede che il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati. Dunque, tale disposto indica che la responsabilità della certificazione è in capo al sanitario (medico e/o odontoiatra) che visita il paziente.

Inoltre, l'art. 55 septies, comma 1, del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante "Controlli sulle assenze" dispone che "Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate".
L'articolo 55 septies, comma 2, del suddetto decreto, così come modificato dall'art. 7, comma 1-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e, successivamente, dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, altresì, prevede che "In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata...".
Dunque, in tutti gli altri casi di assenza per malattia (quindi per un periodo inferiore a dieci giorni) la certificazione medica è trasmessa all'INPS direttamente dal professionista o dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente.

Inoltre, occorre precisare che con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 sono state fornite indicazioni operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55 *septies* del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In particolare, si precisa che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i medici dipendenti del SSN, i medici convenzionati con il SSN (medici di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché **i medici liberi professionisti.**
Per l'utilizzo della procedura telematica di certificazione i medici convenzionati e dipendenti del SSN vengono dotati dalle ASL delle credenziali di accesso al sistema TS. **Ai liberi professionisti tali credenziali possono essere rilasciate dall'Ordine presso cui sono iscritti.**
Ai sensi della suddetta circolare "la violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica è sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione. Il mancato utilizzo della modalità telematica non è invece specificamente sanzionato per i medici liberi professionisti".

L'art. 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha quindi disposto che, **per tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, si applichino le disposizioni dell'art. 55-septies in materia di rilascio e trasmissione dell'attestazione di malattia, allo scopo di assicurare un quadro uniforme nei settori pubblico e privato.**
La circolare n. 4 del 18 marzo 2011 del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro ha espressamente chiarito che tale uniformazione riguarda il sistema di rilascio e trasmissione delle certificazioni, nonché i relativi aspetti sanzionatori. La medesima circolare indica, peraltro, tra i destinatari, i lavoratori e i datori di lavoro sia pubblici sia privati.
Orbene, occorre precisare che l'estensione al settore privato non può essere

interpretata come una mera estensione dell'intero regime pubblicistico concernente il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Infatti, Alla luce del dato letterale e sistematico, deve ritenersi che il medico libero-professionista possa rilasciare e trasmettere telematicamente all'INPS il certificato di malattia del lavoratore dipendente del settore privato.
La limitazione secondo cui, dopo il decimo giorno di assenza o dopo il secondo evento morboso nell'anno solare, la certificazione deve essere rilasciata esclusivamente da una struttura pubblica o da un medico convenzionato con il SSN è collocata nel comma 1 dell'art. 55-septies, disposizione formulata con riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e funzionale alla disciplina dei controlli sulle assenze nel pubblico impiego.
L'art. 25 della legge n. 183 del 2010 ha esteso ai dipendenti privati le disposizioni concernenti il rilascio e la trasmissione dell'attestazione di malattia, ma non può essere interpretato, in assenza di un'espressa previsione, come estensione automatica al settore privato di una limitazione soggettiva formulata esclusivamente per il pubblico impiego.
Ne consegue che, nel settore privato, il certificato di malattia può essere redatto anche dal medico libero-professionista, purché: il medico abbia effettuato direttamente la valutazione clinica del lavoratore; la certificazione sia veritiera, completa e coerente con gli elementi obiettivamente rilevati; siano rispettate le regole relative alla decorrenza, alla prognosi, alla diagnosi e all'eventuale prosecuzione o ricaduta; il certificato sia trasmesso telematicamente all'INPS secondo le procedure vigenti; il medico rilasci al lavoratore il numero di protocollo e, ove richiesto, copia del certificato e dell'attestato.
L'INPS descrive il certificato come documento redatto dal medico curante e conferma la possibilità per il medico libero-professionista di utilizzare il servizio telematico. L'Istituto precisa inoltre che, in via generale, ogni medico che redige un certificato di malattia è tenuto alla relativa trasmissione telematica, salvo le ipotesi di oggettiva impossibilità, nelle quali opera la procedura cartacea eccezionale.

L'eventuale riconoscimento o pagamento dell'indennità economica di malattia da parte dell'INPS non costituisce, di per sé, una pronuncia definitiva sulla legittimità dell'assenza nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro.
L'indennità previdenziale e la giustificazione dell'assenza operano su piani distinti. L'INPS verifica la sussistenza dei presupposti della prestazione previdenziale e gestisce il flusso certificativo; il datore di lavoro conserva i poteri derivanti dal contratto individuale, dal contratto collettivo applicabile e dalla disciplina lavoristica, compresa

la possibilità di verificare la tempestiva comunicazione dell'assenza, l'indirizzo di reperibilità e l'osservanza degli obblighi connessi alla malattia.
Tuttavia, ove il certificato del lavoratore privato sia stato correttamente formato e trasmesso da un medico libero-professionista abilitato, non appare legittimo contestare l'assenza esclusivamente sulla base della provenienza della certificazione, invocando la limitazione soggettiva del comma 1 dell'art. 55-septies, disposizione riferita al pubblico impiego.
Il datore di lavoro può contestare l'assenza per ragioni diverse e specifiche, quali, ad esempio: la mancata comunicazione tempestiva dell'assenza; la mancata reperibilità alla visita di controllo, quando non adeguatamente giustificata ecc.
Non è invece sufficiente, per negare la giustificazione dell'assenza, il solo fatto che il certificato sia stato redatto da un medico libero-professionista.

Il medico non è tenuto alla mera trasmissione informatica del documento, ma deve certificare esclusivamente fatti e valutazioni rientranti nella propria competenza professionale, sulla base di elementi clinici adeguati, direttamente constatati od oggettivamente documentati, assumendo la responsabilità professionale della certificazione rilasciata.
A tal fine, assume rilievo l'accertamento medico posto a fondamento della certificazione, da effettuarsi secondo le modalità consentite dalla disciplina vigente. Resta fermo che, ai fini della decorrenza della tutela previdenziale, trovano applicazione le specifiche disposizioni e indicazioni dell'INPS, anche con riferimento alla possibilità di riconoscere, nei casi previsti, il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato.
In particolare, il medico è tenuto a: identificare correttamente il paziente; accertare l'effettiva incapacità temporanea al lavoro in relazione all'attività svolta; indicare una prognosi congrua e proporzionata; evitare certificazioni retroattive, salvo i casi consentiti dalla disciplina applicabile e dalla concreta documentabilità dell'evento; compilare correttamente i dati richiesti dal sistema; trasmettere il certificato all'INPS nei termini previsti; consegnare al lavoratore il numero di protocollo univoco; conservare la documentazione clinica e garantire la riservatezza dei dati sanitari.
L'inosservanza dell'obbligo di trasmissione telematica può assumere rilievo disciplinare nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. La responsabilità non deriva, invece, dal solo fatto che il medico sia libero-professionista o che il lavoratore appartenga al settore privato.
Resta ferma la necessità di distinguere la responsabilità disciplinare da quella civile, amministrativa o penale, la cui configurabilità dipende dalla condotta, dall'elemento soggettivo, dal danno eventualmente prodotto e dalle specifiche disposizioni applicabili.

Il medico che accerta una malattia comportante incapacità lavorativa deve altresì provvedere direttamente alla trasmissione telematica del certificato all'INPS, anche quando si tratti di medico libero-professionista e il lavoratore sia dipendente di un datore di lavoro privato.
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro l'assenza e l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello già noto, nonché conservare il numero di protocollo del certificato. Il datore di lavoro deve acquisire l'attestazione attraverso i servizi messi a disposizione dall'INPS, senza pretendere dal lavoratore la diagnosi contenuta nel certificato.
In caso di oggettiva impossibilità tecnica di trasmissione telematica, il medico deve rilasciare la documentazione cartacea e informare il lavoratore degli adempimenti conseguenti, così da evitare che l'interruzione del sistema telematico si traduca nella perdita della copertura documentale dell'assenza. L'INPS riconosce la validità della certificazione cartacea nei casi eccezionali in cui il medico non abbia potuto redigere il certificato telematico.

In conclusione, stante le su esposte osservazioni a parere di questa Federazione il medico libero-professionista può rilasciare e trasmettere telematicamente all'INPS il certificato di malattia relativo a un lavoratore dipendente del settore privato, anche quando l'assenza superi dieci giorni o si verifichi dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare.
In altri termini solo con riferimento ai lavoratori del settore privato, per il riconoscimento della prestazione economica di malattia erogata dall'INPS, resta valida la certificazione prodotta da medici non appartenenti al SSN o con esso convenzionati anche nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell'anno solare (messaggio INPS n. 3044/2024).

Infatti, la limitazione soggettiva prevista dall'art. 55-septies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, nelle ipotesi ivi previste, la certificazione deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, deve ritenersi riferita al pubblico impiego. L'art. 25 della legge n. 183 del 2010, pur richiamando le disposizioni dell'art. 55-septies con riferimento al rilascio e alla trasmissione dell'attestazione di malattia dei dipendenti del settore privato, non risulta aver esteso a questi ultimi la predetta limitazione soggettiva, propria della disciplina delle assenze dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tale interpretazione trova riscontro nelle indicazioni applicative dell'INPS, che riconoscono al medico libero-professionista la possibilità di rilasciare e trasmettere telematicamente il certificato di malattia del lavoratore del settore privato.

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582

La circostanza che il certificato di malattia sia stato rilasciato da un medico libero professionista non ne determina, di per sé, l'inidoneità a giustificare l'assenza del lavoratore privato, nei casi in cui tale medico sia legittimato al rilascio della certificazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni normative e contrattuali in materia nonché l'esercizio dei previsti poteri di controllo sullo stato di malattia.

Il medico risponde dell'eventuale violazione degli obblighi professionali e procedurali connessi al rilascio della certificazione, mentre non può configurarsi una responsabilità per il solo fatto che il certificato di malattia di un lavoratore privato sia stato rilasciato nell'esercizio dell'attività libero-professionale, nei casi in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile.

Infine, l'obbligo di trasmissione telematica grava sul medico che redige la certificazione, indipendentemente dal settore, pubblico o privato, nel quale opera il lavoratore; l'eventuale ricorso alla certificazione cartacea è ammesso soltanto nei casi di oggettiva impossibilità tecnica o nelle ulteriori ipotesi previste dalla disciplina vigente.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FILIPPO
ANELLI
24.09.2026
09:29:02
GMT+02:00